



Trento, 13 settembre 2010

LM/lb

CIRCOLARE N. 24/2010 – S

Agli Enti Soci

- LL.SS. -

OGGETTO: indicazioni relative all'interpretazione dell'articolo 14 bis della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriali)

Riportiamo di seguito la circolare elaborata dallo Sportello Servizi funerari e cimiteriali.

L'articolo 14 bis della l.p. n. 7/2008, introdotto quale norma transitoria dall'articolo 21 della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4, così recita: *"Le ceneri derivanti da cremazione della salma avvenuta prima della data di entrata in vigore di questa legge possono in ogni caso essere disperse accertata la volontà del defunto espressa anche attraverso manifestazioni di volontà diverse da quelle indicate dal comma 1 dell'articolo 5 e che non rivestono forma scritta"*.

Tale formulazione che non prevede un termine iniziale rispetto al quale far decorrere la possibilità di autorizzare la dispersione delle ceneri in assenza di manifestazione di volontà scritta del de cuius ha ingenerato sinora qualche dubbio interpretativo.

In particolare, tenuto conto che l'istituto della dispersione delle ceneri è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 30 marzo 2001 n. 130 è sorto l'interrogativo se, ed a partire da quale data, su richiesta dei familiari si possa dar corso alla dispersione delle ceneri di defunti cremati prima dell'entrata in vigore della legge 130/2001. In secondo luogo il dubbio verte sulla possibilità di rilasciare l'autorizzazione alla dispersione in quei casi in cui i familiari di defunti deceduti prima del 2001 esibiscano una manifestazione di volontà del defunto sottoscritta in un periodo in cui la prassi della dispersione delle ceneri non era ammessa dall'ordinamento giuridico e perseguita come reato a norma del codice penale.

A riguardo il Servizio Organizzazione e qualità delle attività sanitarie della Provincia, con nota di data 23 settembre 2010 resa in risposta ad un quesito posto da un'amministrazione comunale, ha precisato che *"l'accettazione in via testimoniale della manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri è da intendersi accoglibile da quando nell'ordinamento italiano è stata introdotta tale pratica. Pertanto l'accoglimento della manifestazione di volontà del defunto alla dispersione delle ceneri non può che trovare il proprio limite retroattivo all'entrata in vigore della legge 130/2001. Prima della predetta disciplina la legge penale puniva tale pratica anche se costituiva un intimo desiderio del de cuius."*

In sintesi, alla luce della suddetta interpretazione la dispersione delle ceneri può avvenire unicamente secondo le seguenti modalità:



Consorzio dei Comuni Trentini

- 1) dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 20 giugno 2008 n. 7 previa presentazione delle volontà scritte del defunto;
- 2) dall'entrata in vigore della legge nazionale 30 marzo 2001 n. 130 e fino alla legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7, per le persone decedute in tale periodo, anche in assenza di volontà scritta del defunto, previa dichiarazione dei familiari circa la volontà del defunto di procedere alla dispersione;
- 3) prima dell'entrata in vigore della legge nazionale 30 marzo 2001 n. 130, la dispersione non è assolutamente ammessa (per persone decedute prima di tale data e di cui viene richiesta esumazione e cremazione) nemmeno in presenza di testamento o altra volontà scritta del defunto redatte in data antecedente a tale legge (tali manifestazioni di volontà vengono ritenute legalmente nulle).

SPORTELLO SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI

Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Cordiali saluti.

Il Direttore
dott. Alessandro Ceschi

Il Presidente
dott. Marino Simoni